

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE C A G L I A R I

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 Gennaio 2020 -----
Verbale N.816
Delibera n.03/2020

Componenti intervenuti:

Avv.	Salvatore	MATTANA	- Presidente
Dott.ssa	Barbara	PORRU	- Componente
Dott.	Stefano	MAMELI	- Componente
Dott.	Paolo	TRUZZU	- Componente

Componenti assenti giustificati:

Dott.	Francesco	DESSI'	- Componente
-------	-----------	--------	--------------

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott.ssa	Elisabetta	MORELLO	- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.	Antonio	ZANDA	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa	Antonella	SARAI	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Componenti Collegio dei Revisori assenti giustificati:

Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

O G G E T T O

**OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SERVIZI CACIP –
BANDO DI GARA GURI N°132 DELL'11/11/2019 – RICORSO AL TAR PROPOSTO
DA ANCE SARDEGNA MERIDIONALE – RIF. DETERMINA PRESIDENZIALE N.4
DEL 12/12/2019 – MANDATO A LEGALE – RATIFICA**

Premesso che:

- Che recentemente il Consorzio ha indetto una gara aperta ex articolo 60 del D.lgs n°50/2016, pubblicando il rituale bando sulla GURI n°132 del 11/11/2019.
- Che tale gara è finalizzata alla realizzazione delle opere di efficientamento energetico del Centro Servizi CACIP per le quali il Consorzio usufruisce di un contributo regionale di € 1.496.750,17 a valere sul POR FESR 2014/2020.
- Che la categoria prevalente posta a base di gara è la categoria specializzata OS7.
- Che il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il prossimo 16/12/2019.
- Che in data 10/12/2019 è stato notificato al Consorzio un ricorso nanti il TAR Sardegna proposto dall'ANCE Sardegna Meridionale e finalizzato ad ottenere l'annullamento degli atti di gara con l'applicazione delle idonee misure cautelari.
- Che il ricorso si basa fondamentalmente sul fatto che a parere del ricorrente il Consorzio abbia errato nel richiedere quale qualificazione prevalente quella nella categoria OS7 e non abbia invece ricondotto tale categoria specializzata nella categoria generale OG1.
- Che al contrario di quanto affermato dall'ANCE, l'ANAC ha più volte ribadito (vd. da ultimo delibera 834 del 27.07.2017) che l'esatta qualificazione in categorie e classifiche non è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante (parere n. 172/2012 e 207/2010) ma deve avvenire sulla base delle vincolanti disposizioni del DPR 207/2010, avendo cura di ricondurre le lavorazioni singolarmente considerate alle categorie di qualificazione, al fine di individuare l'esatta categoria necessaria.
- L'ANAC (per tutti il parere n. 27/2013) ribadisce altresì che la stazione appaltante non può prevedere la qualificazione con categorie di opere generali laddove siano invece espressamente previste lavorazioni di tipo specializzato, o che le lavorazioni specialistiche siano assorbite in categorie di opere generali, pena la totale vanificazione della distinzione, operata dal legislatore, fra qualificazioni generali e specialistiche" e quindi del sistema duale di qualificazione previsto dalla codificazione in materia di lavori pubblici.
- Il "principio di assorbimento", prosegue l'ANAC, ha natura del tutto eccezionale, applicabile esclusivamente nell'ambito della previsione dell'art. 79 co. 16 del DPR 207/2010 ed esclusivamente nel senso di consentire ai soggetti qualificati in OG11 di partecipare ai lavori per i quali sia richiesta la OS 3, OS28 o OS 30.
- Il Principio di assorbimento non trova applicazione per nessuna altra categoria.
- Chiarito come sopra il criterio di ripartizione sistemico fra categorie di opere generali e opere specializzate, e ribadito che le lavorazioni richieste sono letteralmente ricomprese nelle cat. OS 7 e OS6, ne discende che la stazione appaltante non poteva operare, legittimamente, scelte differenti.
- L'art. 108 del Dpr 207/2010 infatti espressamente prevede che *“nei bandi di gara, nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata”*.
- Ne consegue la necessità di costituirsi nel giudizio avviato e considerato che il TAR ha convocato le parti per la giornata di Venerdì 13/12/2019 è stato necessario conferire mandato con urgenza ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto vigente.
- In tal senso il Presidente informa di avere assunto propria Determina Presidenziale n°4 del 12/12/2019 con la quale si è disposta la resistenza in giudizio avverso il ricorso ANCE e che successivamente con Determina Direttoriale n°367 sempre del 12/12/2019, è stato conferito formale incarico legale all'Avv. Enrico Salone del Foro di Cagliari.
- Informa inoltre il Presidente che alla successiva udienza in Camera di Consiglio del 19/12/2019 il TAR ha assunto propria ordinanza n°310 del 2019 con la quale è stata rigettata

la richiesta di sospensiva della efficacia degli atti di gara proposta dall'ANCE e dunque la procedura è potuta proseguire.

– La prossima udienza nel merito è fissata al 25/3/2020.

Tutto ciò premesso è necessario che il Consiglio di Amministrazione ratifichi l'operato del Presidente a norma di Statuto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Presidente;
- Visti tutti gli atti relativi alla vertenza;
- Visto il parere dell'ufficio affari legali;
- Considerato il parere espresso dal Direttore Generale;

All'unanimità

DELIBERA

Di ratificare l'operato del Presidente confermando la necessità della costituzione in giudizio e la resistenza del Consorzio al ricorso promosso dalla ANCE Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Mattana

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

